



25.10.2017

Rapporto esplicativo sulla modifica dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRiF)

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017

Riferimento/Numero d'incarto: P392-0714

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Compatibilità con il diritto europeo.....	3
3	Commenti ai singoli articoli	3
3.1	Modifica dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti.....	3
4	Conseguenze	4
4.1	Conseguenze per la Confederazione.....	4
4.2	Conseguenze per i Cantoni.....	4
4.3	Conseguenze per l'economia.....	4

1 Situazione iniziale

Sotto l'egida del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) è stata elaborata la Convenzione di Minamata sul mercurio. La Convenzione persegue l'obiettivo di sottrarre nella misura del possibile dal circuito economico, il mercurio, un metallo tossico. La Svizzera ha depositato il 25 maggio 2016 i documenti per la ratifica.

Il rispetto delle disposizioni della Convenzione richiede nell'ambito della loro attuazione nazionale la modifica di quattro ordinanze:

- l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81;
- l'ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600;
- l'ordinanza sul traffico di rifiuti, OTRiF; RS 814.610;
- l'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti OLTRiF; RS 814.610.1.

Indicazioni dettagliate sulla convenzione e sulle ordinanze qui non trattate sono disponibili nel rapporto esplicativo sulla ORRPChim.

2 Compatibilità con il diritto europeo

I nuovi codici dei rifiuti da introdurre per il mercurio sono identici a quelli già in vigore nel diritto europeo.

3 Commenti ai singoli articoli

3.1 Modifica dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti¹

Per la Svizzera e i Paesi dell'Unione europea esiste un elenco dei rifiuti suddiviso per la provenienza dei rifiuti armonizzato, tranne poche eccezioni, con l'ordinanza sulle liste per il traffico dei rifiuti. A fine 2014, con decisione della Commissione europea² nell'elenco sono stati recepiti, fra l'altro, due nuovi codici per i rifiuti contenenti mercurio. Per la presente modifica dell'ordinanza sulle liste per il traffico dei rifiuti tali designazioni devono essere riprese tali e quali.

Nel capitolo «Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati» (16 03) deve essere recepito il codice dei rifiuti 16 03 07 (rs) «Mercurio metallico». In futuro, questo codice dovrà essere attribuito in particolare al mercurio metallico non più utilizzato proveniente dalla sostituzione di elettrolisi cloro-alcaline di processi esenti da mercurio. Questi rifiuti sono al contempo considerati rifiuti speciali.

Se il mercurio metallico viene trasformato in solfuro mercurico, stabile, questo dovrà in futuro essere descritto nel codice dei rifiuti 19 03 08 «Mercurio parzialmente stabilizzato». Nella versione vigente dell'ordinanza sulle liste per il traffico dei rifiuti manca il capitolo 19 03 «Rifiuti stabilizzati e consolidati». Per poter recepire il codice dei rifiuti 19 03 08 occorre quindi introdurre anche la rubrica corrispondente.

La definizione di mercurio «parzialmente» stabilizzato si riferisce al fatto che una trasformazione chimica completa non è possibile. Anche per questo processo di trasformazione esiste di fatto uno stato della tecnica il quale presume attualmente un grado di trasformazione superiore al 99,9 per cento.

¹ Ordinanza del 18 ottobre 2005 del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1).

² Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. GU L370 del 30 dicembre 2014, pag. 44.

4 Conseguenze

4.1 Conseguenze per la Confederazione

Le conseguenze per la Confederazione della prevista revisione dell'ordinanza sulle liste per il traffico dei rifiuti sono positive in quanto consentiranno di armonizzare ed eliminare le differenze con il diritto europeo. Su piccola scala, ciò faciliterà la classificazione dei rifiuti e quindi le procedure amministrative, come pure il controllo tecnico delle domande di importazione e di esportazione. Per la Confederazione, la modifica non implicherà alcun adeguamento degli attuali compiti amministrativi.

4.2 Conseguenze per i Cantoni

Dato che i rifiuti interessati dai nuovi codici saranno presumibilmente solo importati o esportati, i Cantoni non saranno toccati da questa modifica. La classificazione univoca dei rifiuti di mercurio faciliterà inoltre il lavoro dei Cantoni (p. es. per la concessione delle autorizzazioni d'esercizio). La modifica non implica alcun onere esecutivo supplementare per i Cantoni.

4.3 Conseguenze per l'economia

La prevista introduzione dei due nuovi codici per rifiuti in Svizzera interessa al momento solo tre aziende. Due industrie provvederanno allo smaltimento rispettoso dell'ambiente dei loro rifiuti di mercurio provenienti dai loro processi industriali già prima dell'entrata in vigore della modifica e soddisferanno quindi già gli obiettivi della Convenzione di Minamata. La terza azienda gestisce un sito in Svizzera per il trattamento e la trasformazione di rifiuti contenenti mercurio. Per tale azienda, la prevista introduzione dei due codici dei rifiuti consente una classificazione dei rifiuti univoca e compatibile a livello internazionale.